

Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 42 del - 6 OTT. 2004

**“Standard di Qualità geometrica del binario con velocità fino a 300 km/h”**

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;


Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

Visto il Decreto Legislativo 299 del 24/05/01 “Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità”

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: EURO 26.756.202.833,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



Vista la Decisione della Commissione Europea del 30 maggio 2002 relativa alle Specifiche tecniche d'interoperabilità per il sottosistema infrastruttura del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Direttiva 96/48/CE

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Visto quanto richiesto dalla Direzione Manutenzione con nota RFI-DMA\A0011\P\2004\0000611 del 23/07/04;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## ***DELIBERA***

### **Art. 1**

Il termine ultimo per l'adeguamento di tutte le unità di diagnostica mobile a quanto previsto dalla Disposizione 18/2004, limitatamente al livello longitudinale e allineamento, è prorogato al 31/12/2004.

### **Art. 2**

Il termine ultimo per l'adeguamento di tutte le macchine operatrici di RFI e delle Ditte appaltatrici a quanto previsto dalla Disposizione 18/2004, limitatamente al livello longitudinale e allineamento, è prorogato al 30/06/2005.

Nel periodo transitorio di adeguamento delle macchine operatrici si dispone l'applicazione dei valori di livello longitudinale e allineamento di cui ai punti II.1.2, II.1.3, II.2.2 e II.2.3 del documento RFI TCAR ST AR 01 001 A emesso per verifica sperimentale

### **Art. 3**

L'applicazione puntuale dei valori di soglia di cui alla parte IV della Disposizione 18 per le misure dell'allineamento e del livello longitudinale è prorogata al 30/06/2005; in tale transitorio dal 01/09/2004 al 30/06/2005, stante la progressiva disponibilità di sistemi di diagnostica adeguati per le misure di allineamento e livello longitudinale secondo la Disposizione 18, Direzione Manutenzione dovrà determinare i necessari coefficienti di conversione e quindi i valori limite di allineamento e livello longitudinale corrispondenti a quelli per corda di 10 m, a suo tempo inseriti in parte IV del documento RFI TCAR ST AR 01 001 A emesso per verifica sperimentale.



Michele Elia

